P R O C U R A G E N E R A L E
della Corte di cassazione

Roma, 13 novembre 2026

Oggetto: *Orientamenti su questioni relative all'attività del pubblico ministero nella materia esecutiva*

Ai Sigg. Procuratori Generali
Presso le Corti d'Appello
LORO SEDI

Si inviano, con preghiera di diffusione tra gli uffici territoriali, gli orientamenti in oggetto nei quali si fa il punto su diverse questioni poste dalle SS.LL. e relative a recenti novità giurisprudenziali e normative.
Con vivo ringraziamento.

L'Avvocato generale
Pasquale Fimiani

Il Procuratore generale
Pietro Gaeta

M_DG.Procura generale della Corte di cassazione - Prot. 13/11/2026.0028893.U

Orientamenti su questioni relative all'attività del pubblico ministero nella materia esecutiva [1]

Sommario

Introduzione 2

1. L'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare 2

Premessa 2

1.1. Le pronunce della Corte costituzionale e della Suprema Corte 3

1.2. Le prassi operative 7

1.2.1. Adempimenti del pubblico ministero all'atto della ricezione della sentenza di condanna: in particolare, se, al momento della trasmissione della sentenza al magistrato di sorveglianza, il P.M. debba emettere un ordine di esecuzione, ovvero effettuare un cumulo o le detrazioni per la fungibilità, o in ipotesi emettere un ordine di esecuzione dopo l'ordinanza del magistrato di sorveglianza. 7

1.2.2. Se debba essere emesso un provvedimento di cumulo c.d. misto, tra pene detentive e pene sostitutive, a cura del pubblico ministero nel caso in cui sopravvengano nuovi titoli esecutivi o concorrano più titoli esecutivi (artt. 68 e 70 legge n. 689 del 1981) 9

1.2.3. Con riguardo all'applicazione della fungibilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 657 c.p.p., se spetti all'Ufficio requirente "lavorare" la relativa richiesta, predisponendo un decreto di computo, con determinazione del presofferto, da trasmettere al magistrato di sorveglianza che ha in carico (o che avrà in carico) l'esecuzione della sanzione sostitutiva. 11

1.2.4. Se il computo e l'applicazione della liberazione anticipata spettino al pubblico ministero o al magistrato di sorveglianza. 12

1.2.5. In base a quale criterio si individui l'Ufficio del pubblico ministero competente, in relazione all'ipotesi in cui il giudice della sentenza divenuta per ultima irrevocabile (ex art. 665, comma 4, c.p.p.) sia diverso dal giudice che ex art. 62 legge n. 689 del 1981 ha disposto l'irrogazione della pena sostitutiva, poi oggetto dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza; nonché quali siano le eventuali conseguenze del mutamento della residenza del condannato nel corso dell'esecuzione. 13

1.2.6. Quale soluzione adottare nel caso in cui il soggetto, beneficiario della detenzione domiciliare sostitutiva, non abbia più un domicilio disponibile nel momento della conferma ad opera del magistrato di sorveglianza 14

2. L'esecuzione delle pene pecuniarie 15

2.1. Premessa 15

2.2. Disposizioni intertemporali 16

2.3. L'ordine di esecuzione 16

2.4. Sopravvenienza di nuovi titoli e mutamento della competenza 17

2.5. La competenza in ordine all'avvio della procedura di conversione, l'esecuzione dell'ordinanza di conversione e la revoca delle pene sostitutive 18

2.6. L'applicabilità della sospensione feriale 20

[1] Alla stesura degli Orientamenti hanno collaborato le Sostitute Procuratrici generali Lidia Giorgio e Cinzia Parasporo.

3. L'esecuzione della confisca per equivalente su beni non individuati 20
4. L'attuazione da parte degli uffici di Procura delle disposizioni in tema di ammissione a benefici penitenziari di detenuti per reati di cui all'art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354 23
4.1. Premessa 23
4.2. L'ipotesi di più sentenze in esecuzione per reati per i quali è richiesto il parere e i rapporti tra Procura di primo grado e Procura generale con riferimento alla partecipazione all'udienza 24
4.3. Il protocollo tra la DNAA e le Procure distrettuali 25
4.4. Disfunzioni segnalate, altri protocolli e i dati sulla partecipazione alle udienze di magistrati delle Procure distrettuali 25
4.5. Le impugnazioni 26
5. L'applicazione del comma 10-*bis* dell'art. 656 c.p.p. 27
6. La "nuova" detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti 29

***

Introduzione

Nel corso degli ultimi anni sono state poste a questo ufficio diverse questioni relative all'attività del pubblico ministero nella fase esecutiva relative a novità normative introdotte dalla riforma Cartabia e da successivi interventi legislativi.

L'intervento della giurisprudenza su alcune tematiche controverse ed un monitoraggio ad ampio spettro reiterato nel tempo consentono di emanare i presenti orientamenti, aperti, come di consueto, ad osservazioni, miglioramenti ed integrazioni nell'ambito delle attività di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006.

Resta fuori dagli orientamenti che seguono il tema della demolizione degli immobili abusivi al quale si è fatto cenno nel corso della riunione in presenza del 6 marzo 2026 presso questo Ufficio e che sarà oggetto di una prossima specifica iniziativa.

1. L'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare

Premessa

Le innovazioni apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 al testo degli artt. 661 c.p.p. e 62 legge n. 689 del 1981 hanno fatto emergere numerose problematiche interpretative e applicative, segnalate dalle Procure generali presso le Corti di appello (le quali hanno

dato altresì atto della gestione delle eventuali criticità anche mediante il ricorso a protocolli stilati con la magistratura di Sorveglianza).

Le principali problematiche interpretative involgono i seguenti temi:

1) gli adempimenti del pubblico ministero all'atto della ricezione della sentenza di condanna: in particolare, se, al momento della trasmissione della sentenza al magistrato di sorveglianza, il P.M. debba emettere un ordine di esecuzione, ovvero effettuare un cumulo o le detrazioni per la fungibilità, o in ipotesi emettere un ordine di esecuzione dopo l'ordinanza del magistrato di sorveglianza;

2) se debba essere emesso un provvedimento di cumulo c.d. misto, tra pene detentive e pene sostitutive, a cura del pubblico ministero nel caso in cui sopravvengano nuovi titoli esecutivi o concorrano più titoli esecutivi (artt. 68 e 70 legge n. 689 del 1981);

3) con riguardo all'applicazione della fungibilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 657 c.p.p., se spetti all'Ufficio requirente "lavorare" la relativa richiesta, predisponendo un decreto di computo, con determinazione del presofferto, da trasmettere al magistrato di sorveglianza che ha in carico (o che avrà in carico) l'esecuzione della sanzione sostitutiva; fermo restando il convergere dei più verso il convincimento che - ove la concessione della fungibilità, richiesta e ottenuta a pena esecutiva in corso, determini la scarcerazione del condannato- essa debba essere disposta d'urgenza dal pubblico ministero, sebbene tale adempimento non sia regolamentato nel caso in esame;

4) se il computo e l'applicazione della liberazione anticipata spettino al pubblico ministero o al magistrato di sorveglianza;

5) in base a quale criterio si individui l'Ufficio del pubblico ministero competente, in relazione all'ipotesi in cui il giudice della sentenza divenuta per ultima irrevocabile (ex art. 665, comma 4, c.p.p.) sia diverso dal giudice che ex art. 62 legge n. 689 del 1981 ha disposto l'irrogazione della pena sostitutiva, poi oggetto dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza; nonché quali siano le eventuali conseguenze del mutamento della residenza del condannato nel corso dell'esecuzione;

6) quale soluzione adottare nel caso in cui il soggetto, beneficiario della detenzione domiciliare sostitutiva, non abbia più un domicilio disponibile nel momento della pronuncia del magistrato di sorveglianza prevista dall'art. 62 della legge n. 689 del 1981.

1.1. Le pronunce della Corte costituzionale e della Suprema Corte

L'elaborazione giurisprudenziale sui nuovi istituti delle pene sostitutive e in particolare della semilibertà e della detenzione domiciliare, nel frattempo sviluppatasi in relazione

alle specifiche fattispecie concrete, fornisce allo stato significative indicazioni sull'inquadramento del ruolo del pubblico ministero nell'esecuzione delle pene sostitutive e, di riflesso, sul tema fondamentale - sotteso alla maggior parte delle questioni sopra sintetizzate- della ripartizione dei poteri tra il pubblico ministero e il magistrato di sorveglianza in merito all'esecuzione delle dette pene sostitutive.

Le pronunce della Suprema corte concordano nel senso che debba ritenersi attribuita al magistrato di sorveglianza la competenza funzionale in ordine a tutte le questioni interpretative relative all'esecuzione di tali strumenti sanzionatori.

Viene, infatti, precisato che l'intero sistema dell'esecuzione delle predette sanzioni sostitutive e del controllo sull'adempimento delle loro prescrizioni "esclude l'intervento del pubblico ministero, al quale non è attribuito alcun potere di iniziativa né di segnalazione di eventuali violazioni, e neppure alcun coinvolgimento mediante la richiesta di pareri preventivi. Questa Corte, nella parte motiva della sentenza Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024, Rv. 285915, emessa per dirimere un conflitto di competenza tra il magistrato di sorveglianza e il giudice per le indagini preliminari, ha già fornito tale interpretazione del sistema normativo relativo all'esecuzione delle sanzioni sostitutive, affermando, al punto 2.2. del "Considerato in diritto", che "l'impulso avente ad oggetto l'avvio dell'esecuzione... è affidato dalle indicate norme al pubblico ministero che ha il compito di trasmettere la sentenza al magistrato di sorveglianza... È poi il magistrato di sorveglianza a dover provvedere "senza ritardo" al compimento delle attività disciplinate dall'art. 62 cit.", e al punto 2.3. ha precisato che "Il sistema, quindi, non contempla l'emersione di una competenza diversa da quella del magistrato di sorveglianza dall'avvio dell'esecuzione determinato dalla trasmissione da parte del pubblico ministero del titolo esecutivo al suddetto magistrato. Da quel momento è il magistrato di sorveglianza a dover assumere le conseguenti determinazioni"[2].

In coerenza con tale opzione ermeneutica di fondo, è stata ritenuta l'abnormità nei seguenti casi:

1) "Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, dopo aver stabilito le prescrizioni che dovrà osservare il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché emetta l'ordine di esecuzione e lo annoti, insieme al fine pena, sullo stato di esecuzione, è affetto da abnormità funzionale, posto che ogni competenza della fase esecutiva delle pene sostitutive, salvo il lavoro di pubblica utilità, è affidata al magistrato di sorveglianza, sicché onerare un diverso organo giudiziario del compimento di attività e dell'emissione di atti non previsti dall'ordinamento ed estranei alle sue competenze

[2] Sez. I, n. 21586/2025, Rv. 288265-01.

determina una stasi, non altrimenti superabile, della fase procedimentale dell'esecuzione della pena" [3].

In particolare, risulta utile la precisazione secondo la quale "Il provvedimento impugnato, che ordina al pubblico ministero di emettere l'ordine di esecuzione e di annotarlo, insieme al fine pena, sullo stato di esecuzione, impone pertanto a detto ufficio un adempimento non previsto dall'ordinamento e che è del tutto privo di efficacia, dal momento che l'esecuzione della sanzione ha inizio con la consegna al condannato dell'ordinanza stessa. Tale imposizione, inoltre, contempla anche un'attività che il pubblico ministero non può eseguire, quella dell'annotazione del fine pena, perché il pubblico ministero non è in grado di determinarlo, in quanto ignora il momento di inizio dell'esecuzione della sanzione sostitutiva, non essendo prevista la comunicazione al medesimo della data di consegna dell'ordinanza al condannato, e non contenendo essa alcuna indicazione circa la durata della sanzione, durata che può invece essere determinata dal magistrato di sorveglianza sulla base della condanna irrogata".

2) "Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, richiesto dalla direzione dell'istituto penitenziario di indicare la data finale di espiazione della pena della semilibertà sostitutiva, anziché provvedere direttamente a tale incombente, a lui spettante ai sensi degli artt. 661 c.p.p. e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione comprensivo del calcolo del fine pena, è abnorme, poiché, onerando il pubblico ministero di un adempimento che non rientra nella sua sfera di attribuzioni, determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile (si vedano anche Sez. 1, n. 33163 del 15/07/2025, Proc. Repubblica in proc. S., non mass, e - in un caso del tutto sovrapponibile a quello ora al vaglio di questa Corte - Sez. 1, n. 26433 del 25/03/2025, Proc. Repubblica in proc. Sacco, non mass.)"[4].

3) A fronte del caso in cui il magistrato di sorveglianza aveva disposto la restituzione al Procuratore generale presso la Corte di Appello degli atti, relativi alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 20-*bis* c.p., allo scopo di consentirgli di individuare l'arco temporale - comprensivo dell'indicazione dell'inizio e della conclusione della misura - nel quale doveva essere eseguito lo strumento sanzionatorio in questione, la Suprema corte ha ribadito che "il combinato disposto degli artt. 661 c.p.p. e 62 legge n. 689 del 1981, così come novellati dal d.lgs. n. 150 del 2022, ***impone di attribuire la competenza funzionale in ordine a tutte le questioni interpretative relative all'esecuzione di tale strumento sanzionatorio al magistrato di***

[3] Sez. I, n. 21586/2025, cit.; conf. Sez. I, n. 12811/2026, n.m.
[4] Sez. I, 04/02/2026, n. 12811, che richiama Sez. I, n. 10781 del 15/01/2025, Rv. 287690 – 01.

sorveglianza". Con l'ulteriore precisazione che l'esplicita previsione dell'ipotesi dell'irrogazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare a un soggetto sottoposto a un provvedimento restrittivo "*non può che comportare l'attribuzione della competenza a provvedere del magistrato di sorveglianza, che deve individuare l'arco temporale, comprensivo dell'indicazione dell'inizio e della conclusione della misura, nel quale la pena sostitutiva concretamente irrogata deve essere eseguita*"[5].

Inoltre, l'insegnamento della Suprema corte ha delineato la peculiare "sequenza procedimentale" descritta dal combinato disposto degli articoli 661 c.p.p. e 62 legge n. 689 del 1981, precisando che essa "comporta che l'instaurazione del procedimento di esecuzione relativa alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare sia affidata al pubblico ministero, che ha il compito di trasmettere l'estratto della sentenza di condanna irrevocabile al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo del domicilio del condannato, contestualmente alla notificazione del provvedimento di esecuzione al difensore dello stesso condannato; a sua volta, il magistrato di sorveglianza, investito dal pubblico ministero della competenza a provvedere sull'esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, deve compiere senza ritardo tutte le attività prescritte dall'articolo 62 della legge n. 689 del 1981 e, dopo avere verificato l'attualità delle prescrizioni, deve emettere, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione dell'estratto della sentenza, l'ordinanza di cui all'articolo 678, comma 1-*bis*, del c.p.p."[6].

Altra precisazione utile, sempre ai fini dell'individuazione di "criteri- guida" nell'elaborazione degli orientamenti, risulta quella resa, sia pure in via incidentale, secondo cui è riservato al pubblico ministero, riguardo alla pena sostitutiva, il "*deconto*" dalla pena da eseguirsi della eventuale custodia cautelare o della pena detentiva o sostituiva fungibile, ex art. 657, comma 3, c.p.p. Funzione, peraltro, da attivarsi solo ad iniziativa del condannato[7].

---

[5] Sez. I, n. 12811/2026, cit., la quale ha annullato senza rinvio la decisione del magistrato di sorveglianza, pur escludendo l'ipotesi di abnormità, attesi i "*delicati problemi di ripartizione delle competenze tra il magistrato di sorveglianza e il pubblico ministero*". Questa la massima estratta dalla citata pronuncia, di seguito riportata per comodità di consultazione: "*La competenza funzionale a decidere in ordine alle questioni relative all'esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare spetta, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al magistrato di sorveglianza*".

[6] Sez. I, n. 18940/2025, Rv. 288022 - 01; cfr. anche Sez. I, n. 10781/2025, cit.

[7] Sez. I, n. 10781/2025, cit. Questo il punto di interesse, con riferimento all'art. 659 c.p.p.: "*In particolare, il comma 1 di tale disposizione attiene all'ipotesi in cui, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, debba essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, ipotesi nella quale il Pubblico Ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette l'ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656, comma 4, c.p.p., salva la possibilità che il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento emetta ordine provvisorio di esecuzione, avente effetto fino a quando il Pubblico Ministero competente non provvede con l'atto di sua spettanza. La disciplina inerisce, in relazione alla carcerazione o scarcerazione resa conseguente da provvedimenti della magistratura di sorveglianza, all'esecuzione di pena detentiva, ove pure scaturente dalla revoca di una delle pene sostitutive, non l'esecuzione delle pene sostitutive stesse*".

1.2. Le prassi operative

Tanto premesso, senza pretesa di esaustività (stante la continua evoluzione della giurisprudenza di legittimità sui temi in esame) e, nel contempo, alla luce dello studio delle prassi operative virtuose adottate nei vari distretti, possono proporsi i seguenti orientamenti con riguardo alle criticità descritte.

1.2.1. Adempimenti del pubblico ministero all'atto della ricezione della sentenza di condanna: in particolare, se, al momento della trasmissione della sentenza al magistrato di sorveglianza, il P.M. debba emettere un ordine di esecuzione, ovvero effettuare un cumulo o le detrazioni per la fungibilità, o in ipotesi emettere un ordine di esecuzione dopo l'ordinanza del magistrato di sorveglianza.

Secondo la Suprema corte "il pubblico ministero ha un ruolo di mero impulso (come, anche, sottolineato da Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024, Confl. comp.), limitandosi a trasmettere la sentenza da eseguire e a notificare al difensore il provvedimento di esecuzione, che è cosa ben diversa dall'ordine di esecuzione"[8].

Tuttavia, tale affermazione - a fronte delle note inviate dai Procuratori generali, nella quali si segnala il mancato adeguamento nella maggior parte degli Uffici dei sistemi informatici indispensabili al fine di consentire al magistrato di sorveglianza di procedere autonomamente al calcolo del presofferto e della pena residua- non sembra ostativa all'adozione di prassi virtuose, consistenti nell'adempimento di meri compiti informativi da parte delle Procure, più attrezzate per i computi di cui sopra in considerazione delle funzioni loro attribuite dall'ordinamento in sede di esecuzione.

E nella medesima prospettiva si collocano gli adempimenti adottati da numerosi Uffici, quali:

- la formazione, a cura della segreteria del pubblico ministero, appena ricevuto l'estratto esecutivo, del fascicolo dell'esecuzione con iscrizione a SIEP nella Classe I (pene detentive) in conformità con il disposto di cui all'art. 29, comma 1 lett. a), disp. regolamentari c.p.p.;

- la verifica, a cura del pubblico ministero dell'esistenza di ulteriori condanne a pene sostitutive a carico del condannato, con formazione del fascicolo, da inoltrare al

---

[8] Sez. III, n. 26433/2025, n.m. In coerenza con tale affermazione nella medesima pronuncia si rileva altresì che "*Queste competenze del magistrato di sorveglianza trovano corrispondenza negli adempimenti di cancelleria previsti dal Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, che all'art. 29 attribuisce alla segreteria del pubblico ministero l'iscrizione delle sentenze di condanna a pena detentiva nel registro delle esecuzioni e delle sentenze di condanna a sanzioni (ora pene) sostitutive solo in caso di conversione in pena detentiva, mentre all'art. 30 prevede che per l'esecuzione delle sanzioni (ora pene) sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento*".

magistrato di sorveglianza ed inserimento nello stesso della sentenza di condanna, del certificato penale e dell'indicazione della pena residua da espiare, al netto di presofferto ai sensi dell'art. 657, comma 1, c.p.p. e di eventuali accoglimenti di istanze di fungibilità; qualora si tratti di detenuto sottoposto a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, pare utile che il pubblico ministero indichi espressamente al magistrato di sorveglianza tale condizione, comunicando la decorrenza della misura cautelare. E sembra opportuna l'indicazione anche di eventuali misure alternative alla detenzione in corso.

Le informazioni in possesso del pubblico ministero ora indicate, utili alla determinazione della pena effettiva da eseguire (cioè della durata e decorrenza delle pene sostitutive), potrebbero confluire in una lettera di trasmissione. Si tratterebbe cioè del "provvedimento di esecuzione", citato dall'art. 62 legge n. 689 del 1981, indispensabile anche per gestire i successivi adempimenti (in particolare eventuali liberazioni anticipate) scaturenti dall'avvio dell'esecuzione[9].

Il magistrato di sorveglianza stabilirà, nella propria ordinanza ma attingendo dai dati forniti dal pubblico ministero, la decorrenza e la scadenza della pena sostitutiva, compresi gli aggiornamenti del termine della pena, a seguito dell'applicazione delle riduzioni eventualmente concesse.

Non sembra, infine, configurabile l'emissione da parte del pubblico ministero, dopo l'ordinanza di conferma o di modifica delle prescrizioni ad opera del magistrato di sorveglianza, di analogo provvedimento di esecuzione della irrogata pena sostitutiva, da notificarsi al difensore e all'ufficio di P.S. già incaricato per i necessari controlli (suggerito da alcuni Uffici in base all'assunto, superato dalla Suprema corte, secondo il quale nulla sarebbe mutato nei compiti del P.M. in sede di esecuzione). Si verserebbe, infatti, in ipotesi di duplice notifica di provvedimenti aventi il medesimo oggetto, di cui uno (ordine di esecuzione del P.M.) non previsto dall'art. 62 o da altre disposizioni specifiche ex l. n. 689 del 1981. Inoltre, secondo quanto condivisibilmente rilevato da altre Procure generali, tale adempimento del P.M. rischierebbe di compromettere la tempestività dell'esecuzione delle pene sostitutive, ingenerando difficoltà interpretative dei soggetti deputati alla stessa.

[9] Il che porterebbe a propendere per la possibilità del P.M. di archiviare nel SIEP (senza, cioè, cancellarlo) il titolo esecutivo iscritto al momento dell'inoltro della sentenza. Tanto, ad esempio, a fronte dell'eventualità che il detenuto, dopo aver scontato la metà della pena sostitutiva, chieda e ottenga l'affidamento in prova al servizio sociale.

1.2.2. Se debba essere emesso un provvedimento di cumulo c.d. misto, tra pene detentive e pene sostitutive, a cura del pubblico ministero nel caso in cui sopravvengano nuovi titoli esecutivi o concorrano più titoli esecutivi (artt. 68 e 70 legge n. 689 del 1981).

Sembra preferibile l'opzione interpretativa secondo la quale, in caso di sopravvenienza (o di concorrenza) di pene detentive rispetto alla trasmissione della sentenza relativa alla pena sostitutiva, non debba essere emesso un provvedimento di cumulo c.d. misto da parte del P.M.

Tale provvedimento, potrebbe - secondo le segnalazioni di alcuni Procuratori generali- essere fonte di confusione e non pare previsto, stanti sia il principio della separazione in punto di esecuzione tra pene sostitutive e pene detentive non sostitutive ex art. 68 legge n. 689 del 1981, sia il principio della priorità dell'esecuzione delle pene detentive, con sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive direttamente a cura del magistrato di sorveglianza ex art. 68, comma, 3 legge n. 689 del 1981. E sempre che non sia possibile la sospensione automatica dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. (profilo che emergerebbe in ogni caso dall'ordine di carcerazione ex art. 68, comma 1, cit., non potendo peraltro incidere la pena sostitutiva in senso sfavorevole per il condannato ai fini della detta sospensione)[10]. Il P.M. in tal caso procederà all'esecuzione delle pene detentive ordinarie, interrompendo l'esecuzione della pena sostitutiva a norma dell'art. 70, comma 4, legge n. 689 del 1981.

Invero, in senso contrario al cumulo c.d. misto depongono le puntualizzazioni in sede di legittimità, allorché si conclude che *"(s)olo nella ipotesi in cui le decisioni da porre in esecuzione siano 'tutte' riferibili a pene sostitutive il legislatore interviene a prevedere la necessità del cumulo (cumulo dunque solo omogeneo), con la conseguenza di imporre il rispetto, in questo caso, del limite massimo dei quattro anni delle 'pene sostituite' e dunque della reclusione o dell'arresto, che vanno pertanto eseguite, salvo che la pena residua sia pari o inferiore ad anni quattro (v. art. 70 comma 3)."*[11].

---

[10] Cfr. Sez. I, n. 14859/2024, Rv. 286239 – 01, relativa al tema della compatibilità tra pene sostitutive e misure alternative alla detenzione, massimata come segue: "*In tema di sanzioni sostitutive, la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, cui abbia fatto seguito l'istanza di concessione di misura alternativa ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., non determina la sopravvenuta carenza di interesse del condannato alla decisione sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive che sia stata presentata in epoca precedente in relazione alla medesima condanna*".

[11] Sez. V, n. 12838/2025, n.m., relativa a fattispecie in occasione della quale si è affermato il principio secondo il quale è ammissibile la sostituzione della pena detentiva con misure alternative in caso di detenzione domiciliare. Nella pronuncia ora citata si legge in particolare che "*la ratio del novello art. 70, legge 689/81, che è quella di consentire e disciplinare la formazione del solo cumulo tra più pene sostitutive, prevedendo, tra l'altro, al comma quarto, che le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive; dunque, è ben possibile che le sentenze in esecuzione abbiano ad oggetto tanto pene detentive (che vanno eseguite prima, anche in affidamento) che pene sostitutive (che vanno eseguite dopo). Un'interpretazione ragionevole e sistematica, oltre che costituzionalmente orientata, dovrebbe in altri termini portare a ritenere applicabile l'art. 68 anche ai casi in cui la pena detentiva sia in esecuzione nelle forme di una misura alternativa; in caso contrario l'ordinamento lascerebbe campo ad una inaccettabile*

Una volta ritenta l'impossibilità di un unico cumulo tra "pene ordinarie" e sostitutive, non essendo in ogni caso previsto il cumulo misto dall'applicativo informatico S.I.E.P. attualmente in uso da parte del Ministero della Giustizia si pone il tema della ammissibilità della formazione di cumuli separati presso il medesimo P.M.

Peraltro, la separata esecuzione addirittura potrebbe comportare che il P.M. di quella relativa alle pene ordinarie non sia a conoscenza di quella della pena sostitutiva.

In argomento sembra preferibile l'opzione interpretativa, già espressa da questa Procura Generale in sede di risoluzione di contrasto negativo tra P.M. (decreto n. 22/2026) in merito alla cura dell'esecuzione di più pene emesse nei riguardi della medesima persona, una delle quali sostitutiva ai sensi dell'art. 20-*bis* c.p.

Nel risolvere il contrasto, muovendosi dalla preclusione dell'unico cumulo tra pene "ordinarie" e pene sostitutive, si è ritenuta la persistenza di ragioni sistematiche per ritenere comunque necessario che sia unico il pubblico ministero a curare l'esecuzione delle pene "ordinarie" e di quelle sostitutive, non cumulabili alle prime (perché sottoposte a particolare e distinta disciplina) ma, ad ogni modo, in rapporto di progressiva, concorrente esecuzione.

A sostegno dell'interazione tra l'esecuzione delle pene "ordinarie" e di quelle sostitutive ad opera di un unico P.M., da individuarsi con riguardo all'ultimo titolo esecutivo divenuto irrevocabile, deporrebbero i seguenti elementi:

- il disposto dell'art. 76 L. n. 689/81 che richiama, tra gli altri, gli artt. 51 *bis* (sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà) e 51 *quater* (disciplina delle pene accessorie in caso di concessione delle misure alternative) della legge n. 354 del 1975 (richiamo che palesa la detta possibile interazione);

- la sentenza della Sezione I, 21/02/2025, n. 24395[12], la quale ricorda che "l'art. 21, comma 1 lett. a), Reg. es. c.p.p., che prevede gli adempimenti della segreteria del pubblico ministero per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna non indica le sentenze che applicano sanzioni sostitutive tra quelle che devono essere iscritte nel proprio registro delle esecuzioni", ma subito dopo riconosce che ciò è vero "salvo che nel caso in cui venga disposta la conversione della sanzione sostitutiva in pena detentiva. In quel caso dovrà essere iscritto - oltre alla sentenza - anche il provvedimento che promuove l'esecuzione della sentenza" (il riferimento è agli artt. 66 e 68 co. 3 L. n. 689/81);

---

disparità di trattamento". Cfr., sempre nel senso della preclusione di un unico cumulo misto, anche Sez. I, n. 26837/2024, nm, nonché Sez. I, n. 13133/2023, n.m., oltre a Sez. I, n. 18938/2021, n.m., quest'ultima relativa a fattispecie di misura alternativa alla detenzione in corso di esecuzione.

[12] La pronuncia era stata richiamata a sostegno del convincimento opposto, nel sollevare il contrasto.

- la previsione dell'art. 63 L. n. 689/81, concernente l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, prevede che la "sentenza irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'art. 70" (articolo relativo anche all'applicazione della pena sostituita).

Di qui la conclusione, in sede di risoluzione del contrasto, che non sussistono ragioni che inducano a ritenere, in attuazione del principio generale di cui agli artt. 665 co. 4 c.p.p. (unico giudice dell'esecuzione) e 665 c.p.p. (unico P.M. presso il giudice di cui all'art. 665 c.p.p.), che sia l'esecuzione delle "pene ordinarie", sia l'iniziativa circa la trasmissione delle pene sostitutive e il "coordinamento" relativo alle due, debbano essere ricondotte ad un unico P.M.: da individuarsi secondo la regola generale dell'ultimo titolo esecutivo a divenire irrevocabile.

1.2.3. Con riguardo all'applicazione della fungibilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 657 c.p.p., se spetti all'Ufficio requirente "lavorare" la relativa richiesta, predisponendo un decreto di computo, con determinazione del presofferto, da trasmettere al magistrato di sorveglianza che ha in carico (o che avrà in carico) l'esecuzione della sanzione sostitutiva.

Ad integrazione di quanto sopra indicato, in conformità al disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 657 c.p.p., il meccanismo è sottratto al potere dispositivo del P.M., atteso che è il solo condannato che ha la facoltà di chiedere lo scomputo della custodia cautelare o di altra pena detentiva *inutiliter* data sulla base di una scelta discrezionale.

Spetta cioè al condannato, il quale sa di aver subito una condanna a pena sostitutiva, la scelta di optare per la fungibilità e quindi avere uno sconto di pena, ovvero riservarsi ad altro momento la possibilità di fruire di questa detrazione. Pertanto, il P.M. dovrà, previa necessaria richiesta del condannato e sussistendone i presupposti, comunicare il periodo di presofferto.

In questo caso la richiesta di fungibilità dovrebbe essere "lavorata" dall'Ufficio requirente: e, conseguentemente, il relativo decreto di computo verrà trasmesso al magistrato di sorveglianza che ha in carico (o che avrà in carico) l'esecuzione della sanzione sostitutiva.

Ove la concessione della fungibilità, richiesta e ottenuta a pena esecutiva in corso, determini la scarcerazione del condannato, sembra che essa debba essere disposta dal P.M., sebbene la fattispecie non sia regolamentata (in tal senso è anche l'opinione prevalente dei Procuratori generali).

Si è condivisibilmente rilevato, in alcune delle note inviate a questo Ufficio, che risulta fondamentale l'interlocuzione tra il P.M. e lo stesso condannato, peraltro favorita dal

provvedimento di esecuzione - recante le indicazioni di cui sopra- ai sensi dell'art. 62 legge n. 689 del 1981.

1.2.4. Se il computo e l'applicazione della liberazione anticipata spettino al pubblico ministero o al magistrato di sorveglianza.

Il beneficio della liberazione anticipata ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 è concedibile anche al condannato alle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare (oltre che del lavoro di pubblica utilità, che qui non rileva), per quanto previsto dall'art. 76 legge n. 689 del 1981 e trattandosi di istituto compatibile.

Si è posta la questione dell'individuazione dell'organo che debba computarla e applicarla.

La soluzione sembra possa essere nel senso che l'attribuzione del beneficio spetti al magistrato di sorveglianza, in base alle informazioni fornitegli dal P.M., con successiva adozione del provvedimento di scarcerazione del condannato sottoposto alle pene sostitutive in esame a cura del P.M.

Tanto alla luce dell'art. 659, comma 1, c.p.p., che disciplina l'esecuzione da parte del P.M. dei provvedimenti del giudice di sorveglianza che comportino la scarcerazione del condannato (viene anche richiamato in tal senso da alcuni Procuratori generali il disposto dell'art. 54, comma 2, ord. pen., nella parte in cui prevede che l'attribuzione del beneficio deve essere comunicata al P.M. che ha emesso il provvedimento di esecuzione, il quale può proporre reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 69 *bis*, comma 3).

Nel medesimo solco si colloca l'osservazione, svolta da altri Procuratori generali, secondo la quale, nei casi di urgenza, come quelli in cui occorra applicare la liberazione anticipata (ad esempio in caso di lungo presofferto agli arresti domiciliari, dove l'applicazione della liberazione anticipata avrebbe l'effetto di porre immediatamente in libertà il condannato per l'integrale espiazione della pena), il P.M. interviene immediatamente investendo il magistrato di sorveglianza; così come interviene immediatamente scomputando dalla pena da eseguire la fungibilità.

Il tema potrebbe formare oggetto di intese tra gli Uffici di Procura e della Sorveglianza, al fine di delineare le ipotesi di eventuale intervento urgente dei primi.

Peraltro, la Consulta in recente pronuncia ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-*bis* ordinamento penitenziario, in tema di competenza sulla liberazione anticipata quando la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità, dovendosi ritenere non manifestamente irragionevole la

scelta legislativa di attribuire al magistrato di sorveglianza - e non al giudice dell'esecuzione - la competenza a decidere sulla liberazione anticipata, pur essendo quest'ultimo competente a modificare o revocare la pena sostitutiva[13].

1.2.5. In base a quale criterio si individui l'Ufficio del pubblico ministero competente, in relazione all'ipotesi in cui il giudice della sentenza divenuta per ultima irrevocabile (ex art. 665, comma 4, c.p.p.) sia diverso dal giudice che ex art. 62 legge n. 689 del 1981 ha disposto l'irrogazione della pena sostitutiva, poi oggetto dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza; nonché quali siano le eventuali conseguenze del mutamento della residenza del condannato nel corso dell'esecuzione.

Possono richiamarsi in argomento le precisazioni, fornite da numerosi Procuratori generali, nel senso che:

a) Il riferimento operato dal novellato art. 70 legge n. 689 del 1981 alla disciplina ex art. 663 c.p.p. soltanto per il caso di esecuzione di pene sostitutive concorrenti, se conferisce fondamento normativo alla tesi dell'impraticabilità del cumulo tra pene detentive e pene sostitutive, non fornisce per contro alcun avallo giuridico alla deroga al criterio obiettivo e predeterminato di individuazione del giudice competente per l'esecuzione ex art. 665, comma 4, c.p.p. e, per continuità territoriale, del P.M. chiamato agli adempimenti esecutivi.

b) L'impraticabilità del cumulo tra pene di specie diversa non elide la necessità di individuare il P.M. competente per la fase esecutiva che, sempre investito ex art. 663, comma 2, c.p.p. - precipitato normativo del criterio obiettivo e predeterminato posto dall'art. 665, comma 4, c.p.p.- manterrà la sua competenza anche nel caso in cui debba procedere con diverse modalità, a seconda che l'esecuzione riguardi pene sostitutive concorrenti o pene sostitutive e pene detentive.

c) Infatti, lo stesso art. 70 legge n. 689 del 1981 riserva al P.M. un ruolo infungibile ed un compito essenziale nella determinazione della durata complessiva delle pene detentive sostituite (art. 70, commi 2 e 3): operazione foriera di rilevanti conseguenze ove si consideri che un tempo complessivo delle pene detentive sostituite superiore a quattro anni non consente l'applicazione delle singole pene sostitutive (di norma da eseguirsi distintamente), ma impone l'applicazione per intero della pena sostituita, salvo il calcolo di eventuale presofferto o di possibili fungibilità. L'operazione descritta dall'art. 70 cit. - con ancora maggior urgenza ove si tratti di calcolare eventuali

[13] Corte Costituzionale, 25/06/2026, n. 114.

presofferti o fungibilità- non può che essere demandata al P.M. quale organo generalmente competente per l'esecuzione secondo la regola generale ex art. 655 c.p.p.

Ne consegue che l'individuazione del P.M. competente ai fini in esame non può che essere fatta, per preservare la coerenza dell'intera disciplina dell'esecuzione penale, richiamando il principio generale posto dall'art. 663, comma 2, c.p.p.

Si è pertanto rilevato che, in caso di sentenze esecutive emesse da giudici diversi nei confronti dello stesso imputato, l'ufficio del P.M. competente per l'esecuzione è quello presso il giudice della sentenza divenuta per ultima irrevocabile (art. 665, comma 4, c.p.p.).

Quindi, nell'ipotesi che l'ultima sentenza di condanna sia quella a pena sostituita, si pone la questione se il P.M. presso il giudice che ha emesso questa condanna sia quello che riassume la competenza per l'esecuzione complessiva.

Sul punto si ritiene che non vi siano ragioni per derogare al criterio generale della competenza del giudice dell'esecuzione, dovendosi comunque far riferimento, sia per le misure alternative che per le pene sostitutive ad unico magistrato di sorveglianza, che è quello della residenza/domicilio del condannato, il cui eventuale cambiamento non comporta trasferimenti di competenza del P.M. in considerazione delle limitate attribuzioni a lui riservate.

La Corte di legittimità è pure intervenuta sulla individuazione del magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, statuendo che esso vada individuato in quello del luogo dell'effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell'art. 62 della citata legge, ha emesso l'ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive[14].

1.2.6. Quale soluzione adottare nel caso in cui il soggetto, beneficiario della detenzione domiciliare sostitutiva, non abbia più un domicilio disponibile nel momento della conferma ad opera del magistrato di sorveglianza

La soluzione sembra essere la revoca della pena sostitutiva.

---

[14] Sez. I, n. 42346/2024, Confl. comp. in proc. Cakic, Rv. 287149 – 01; nonché Sez. I, n. 39379/2025, n.m., che precisa: "*La competenza, quindi, a provvedere sull'istanza indicata in epigrafe non si radica in capo all'Ufficio di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza ammissiva alla misura alternativa, perché il Magistrato di sorveglianza va individuato ai sensi degli artt. 97, comma 7, e 100, comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen. (D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230) nel magistrato del nuovo luogo in cui prosegue l'esecuzione della misura stessa*".

2. L'esecuzione delle pene pecuniarie

2.1. Premessa

Nel perseguire l'obiettivo indicato nella legge delega (art. 1, comma 16, legge 27 settembre 2021, n. 134) di "restituire effettività" alla pena pecuniaria, il d. lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina della sua esecuzione e della conversione in caso di mancato pagamento.

Come noto, nel previgente sistema la pena pecuniaria era sostanzialmente assimilata alle spese processuali e agli altri crediti inerenti al procedimento e concepita come un credito da riscuotere da parte dello Stato, attraverso l'iscrizione a ruolo e una complessa procedura amministrativa che vedeva l'intervento della cancelleria del giudice dell'esecuzione, di Equitalia Giustizia e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Largamente insoddisfacenti i risultati – esemplificativamente, nel 2019, a fronte di condanne penali definitive a pene pecuniarie per oltre due miliardi di euro, il riscosso è stato di poco superiore a un milione di euro, pari allo 0,046% - anche a causa del regime della conversione, prevista per il solo caso di insolvibilità del condannato e comunque di attuazione limitata.

La riforma opera una riscrittura dell'art. 660 c.p.p., affidando l'esecuzione delle pene pecuniarie al pubblico ministero e rimodulando la disciplina della conversione, estesa anche agli insolventi, nell'ottica di aumentare l'effetto di costrizione del condannato al pagamento e fungere da deterrente all'inadempimento.

Le nuove competenze del pubblico ministero hanno, ovviamente, determinato un aggravio di lavoro che è stato evidenziato da diverse Procure generali.

Nondimeno, si ritiene necessario il massimo impegno per assicurare un iter celere della procedura esecutiva, compresa la fase della conversione, anche alla luce dei dati incoraggianti in termini di incremento del riscosso di cui dà conto la più recente relazione al Parlamento sull'attuazione della riforma (pubblicata nel maggio 2026 e relativa all'anno 2025).

In questa direttrice si muove l'iniziativa di una Procura generale in materia di conversione delle pene pecuniarie non riscosse, che si è concretizzata in un protocollo di intesa, siglato il 26/2/2026, tra la stessa Procura generale, il locale Tribunale di sorveglianza, il Comando Regionale della Guardia di Finanza e lo S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza.

Secondo il protocollo, la Guardia di Finanza mette a disposizione degli uffici giudiziari richiedenti un report descrittivo - elaborato mediante applicativi informatici, nello specifico il software "Molecola" - della situazione economico- reddituale e

patrimoniali dei condannati, utile a farne emergere la condizione di insolvenza o di insolvibilità.

L'iniziativa è stata illustrata dal Procuratore generale interessato nella riunione di coordinamento del 6/3/2026, anche nell'ottica di una possibile estensione ad altri distretti. Lo stesso ha recentemente riferito che nei primi sei mesi di attuazione del protocollo si è verificato un fortissimo incremento delle procedure di conversione ed inoltre il 50 % delle pene pecuniarie rimaste inadempiute dopo le intimazioni di pagamento è stato pagato ovvero rateizzato.

Questo Ufficio si riserva di avviare un monitoraggio specifico sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie, e relativa conversione, al fine di individuare eventuali criticità nei diversi distretti e le possibili soluzioni, anche attraverso moduli organizzativi dedicati.

2.2. Disposizioni intertemporali

Secondo l'art. 97, comma 2, d. lgs. n. 150 del 2022, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge n. 689 del 1981, dall'art. 660 c.p.p. e da ogni altra disposizione di legge, previgenti.

A fronte del dettato normativo, che attribuisce rilevanza alla data di commissione del reato, necessariamente l'esecuzione dovrà essere "sdoppiata" nel caso di titoli, o di cumuli, riferiti a reati commessi prima e dopo l'entrata in vigore della riforma, criticità questa segnalata da talune Procure generali, anche con riferimento all'eventualità della conversione (che potrebbe essere richiesta / disposta in tempi diversi e per frazioni di pena), ferma restando in materia l'applicazione delle disposizioni in concreto più favorevoli (art. 97, comma 1).

2.3. L'ordine di esecuzione

In caso di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva, come segnala anche la relazione illustrativa della riforma, l'ordine di esecuzione, con l'ingiunzione di pagamento, può essere emesso insieme a quello di carcerazione, sensi dell'art. 656 c.p.p., pur essendo rispetto ad esso del tutto autonomo.

Essendo prevista (art. 660, comma 3, c.p.p.) la possibilità di rateizzazione anche in sede esecutiva, cui deve provvedere il magistrato di sorveglianza, è da ritenersi – sebbene non espressamente previsto - che in caso di accoglimento dell'istanza debba essere

emesso un ordine di esecuzione "aggiornato", con i nuovi termini, che rilevano ai fini di quanto previsto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 660.

2.4. Sopravvenienza di nuovi titoli e mutamento della competenza

Con il sopravvenire di nuovi titoli la competenza del giudice dell'esecuzione, e di conseguenza del pubblico ministero che sovraintende all'esecuzione, può modificarsi.

Con specifico riferimento alle pene pecuniarie, la traslazione della competenza ha evidenziato difficoltà legate agli applicativi, che non consentono all'ufficio ricevente la visualizzazione delle ingiunzioni di pagamento, con relativi bollettini, già emessi. Ne sono derivate, a quanto segnalato a questo Ufficio, diverse prassi operative che contemplano il trattenimento del fascicolo relativo all'esecuzione della pena pecuniaria presso l'ufficio originariamente competente ovvero il nuovo avvio dell'esecuzione da parte dell'ufficio ricevente, con l'emissione di una ulteriore ingiunzione di pagamento, comportante, di fatto, una remissione in termini per il destinatario del provvedimento.

Al di là delle difficoltà legate agli applicativi (che riguardano anche la gestione informatica della conversione), potenzialmente risolvibili con il coinvolgimento degli uffici ministeriali deputati, occorre innanzi tutto stabilire se la sopravvenienza di un nuovo titolo debba necessariamente determinare il trasferimento della procedura esecutiva delle pene pecuniare, che sia stata già avviata ma non ancora conclusa.

Si ritiene preferibile la soluzione negativa.

Più volte, infatti, la Corte di cassazione ha ritenuto applicabile il principio della *perpetuatio iurisdictionis,* tanto con riferimento al giudice dell'esecuzione[15], quanto con riferimento al magistrato o al tribunale di sorveglianza[16], affermando che la competenza si radica con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta.

Il principio è stato recentemente applicato anche con riferimento all'esecuzione dell'ordine di demolizione di manufatti abusivi [17], tra l'altro, sul rilievo che la coattiva attuazione della sentenza comporta "*lo svolgimento di attività, necessariamente concatenate, la cui effettività sarebbe inevitabilmente frustrata, con sostanziale vanificazione del comando giudiziale, laddove si reputasse necessario un inizio ex novo della procedura presso diversa sede giudiziaria ogniqualvolta sopravvenga un giudicato idoneo a determinare lo spostamento della fase esecutiva ex art. 665, comma*

---

[15] Sez. I, n. 51271/2019, Rv. 277733 – 01, in tema di riconoscimento della continuazione

[16] Sez. I, n. 57954/2018, Rv. 275317 – 01, Sez. I, n. 51083/2013, Rv. 257886 – 01; Sez. I n. 11372010, Rv. 245948 – 01

[17] Sez. III, n. 400/2023, Rv. 283918 – 01

4, c.p.p."; dunque secondo la Cassazione, con l'avvio della procedura esecutiva da parte del pubblico ministero, la competenza resta radicata.

Non dissimile è la procedura di esecuzione delle pene pecuniarie, che si articola in più atti concatenati, ossia l'ingiunzione di pagamento, l'accertamento del relativo pagamento, la dichiarazione dell'avvenuta esecuzione della pena ovvero la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione.

In tale procedura, d'altra parte, l'intervento del giudice dell'esecuzione è meramente eventuale e l'interlocutore del pubblico ministero, fondamentalmente, è il magistrato di sorveglianza.

2.5. La competenza in ordine all'avvio della procedura di conversione, l'esecuzione dell'ordinanza di conversione e la revoca delle pene sostitutive

Talune Procure generali hanno segnalato il tema della competenza per l'inoltro degli atti, ai fini della conversione, al magistrato di sorveglianza.

Posto che la competenza di quest'ultimo va determinata sulla base dei commi 1 e 2 dell'art. 677 c.p.p. (a seconda se il condannato sia, o meno, detenuto o internato), la questione è se debba, comunque, trovare applicazione l'art. 678, comma 3, secondo cui le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

Con riferimento al previgente art. 238-*bis* d.P.R. n. 115 del 2002 – che prevedeva l'attivazione della conversione a cura del pubblico ministero, a ciò compulsato dagli uffici giudicanti allora competenti per l'esecuzione – questa Procura generale con nota di orientamento del 3/6/2019 aveva sposato la tesi della competenza del pubblico ministero individuato ai sensi dell'art. 678, comma 3, c.p.p., in linea con quanto già deciso in sede di risoluzione di contrasti tra uffici requirenti (decreti n. 370 e n. 473 del 2018).

Come ricorda la nota di questa Procura generale, in quella sede si era operata una applicazione analogica dell'art. 658 c.p.p. – secondo cui, quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'art. 679 - rilevando anche che l'opposta soluzione avrebbe determinato una distonia di sistema quale la diversità tra il pubblico ministero assumente l'iniziativa e quello legittimato alla successiva impugnazione del provvedimento emesso.

Nell'attuale mutato quadro normativo, taluni uffici si sono determinati nel senso della competenza del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, quale che sia la sede del magistrato di sorveglianza, soluzione che (come pure segnalato) consente di evitare doppie iscrizioni al SIEP ovvero, nel caso in cui l'ufficio ricevente gli atti si dovesse limitare alla sola trasmissione al magistrato di sorveglianza, difficoltà di monitoraggio dei successivi sviluppi.

Si ritiene tale soluzione preferibile, anche in ragione del fatto che possono prospettarsi, nel caso di mancata conversione, ulteriori adempimenti esecutivi che ricadrebbero, in ogni caso, nella competenza del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione; in generale, il ruolo del pubblico ministero non è più residuale come nel previgente sistema.

Deve inoltre considerarsi che, secondo il testo di legge, il pubblico ministero non è chiamato ad avanzare una istanza di conversione, ma soltanto a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, magistrato che, peraltro, procede in prima battuta *de plano* ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., e dunque senza l'intervento del pubblico ministero, richiesto nella sola fase eventuale dell'opposizione, che comporta la fissazione di udienza (udienza alla quale, comunque, dovrà partecipare il pubblico ministero individuato ai sensi dell'art. 678, comma 3, c.p.p.).

Quanto all'esecuzione dell'ordinanza di conversione, secondo il comma 12 del novellato art. 660 c.p.p., deve provvedervi - salvo l'effetto sospensivo del ricorso previsto dal comma successivo – il magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 62 e 63 della legge n. 689 del 1981, in quanto compatibili.

D'altra parte, il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 678 c.p.p. prevede espressamente la competenza del magistrato di sorveglianza per l'esecuzione delle nuove pene della semilibertà sostituiva e della detenzione e "delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria". Resta, pertanto, esclusa – al pari di quanto accade per l'esecuzione delle pene sostitutive irrogate in sentenza dal giudice, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi sullo specifico tema – la necessità di provvedimenti attuativi del pubblico ministero [18].

Anche in tema di revoca delle pene sostitutive a seguito di pagamento o di rateizzazione successiva (art. 660, comma 15, c.p.p.) non sono previsti atti di impulso del pubblico ministero.

---

[18] In tal senso si veda anche Sez. I, n. 33163/2025, n.m., che ha giudicato abnorme la trasmissione al pubblico ministero per l'emissione dell'ordine di esecuzione, ovvero dello stato esecutivo, del provvedimento di conversione della pena pecuniaria.

2.6. L'applicabilità della sospensione feriale

Talune Procure generali hanno prospettato una interpretazione secondo cui al termine per il pagamento della pena pecuniaria e alla richiesta di rateizzazione si applica la sospensione feriale, trattandosi di termini funzionali alla difesa.

Si osserva al riguardo che, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite[19], i termini processuali regolati dalla legge n. 742 del 1969 sono solo quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento.

Tanto nel quadro delineato dalla Corte costituzionale[20], secondo cui l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, nato dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali, è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa.

Non sembra pertanto che possa rientrare nella nozione di termine processuale quello assegnato al condannato per il pagamento, atto materiale da effettuarsi attraverso la piattaforma *PagoPA*, senza alcun tipo di accesso agli uffici e senza il coinvolgimento di questi.

Diversamente, si ritiene soggetto alla sospensione feriale il termine di venti giorni previsto per il deposito presso la segreteria del pubblico ministero dell'istanza di pagamento rateale (art. 660, comma 3, c.p.p.), che determina l'attivazione di un procedimento dinanzi alla magistratura di sorveglianza[21].

3. L'esecuzione della confisca per equivalente su beni non individuati

Il d. lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto nell'art. 86 disp. att. c.p.p. il comma 1-*bis*, secondo cui *"[q]ualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente"*.

Come chiarisce la relazione illustrativa alla riforma, l'applicazione della nuova disciplina dell'esecuzione delle pene pecuniarie all'esecuzione della confisca per equivalente, già prevista dall'art. 735-*bis* c.p.p. al riguardo dell'esecuzione di

---

[19] Sez. Un., n. 42361/2017, Rv. 270586-01.

[20] Corte cost., sentenze n. 222/2015 e n. 255/1987.

[21] Cfr., per l'istanza di applicazione di misure alternative, ex art. 656, comma 6, c.p.p., Sez. V, n. 5504/2000, Rv. 215961 – 01.

provvedimenti resi da Autorità straniere, "*è coerente con la natura di sanzione penale riconosciuta come propria di tale forma di confisca dalla giurisprudenza e dalla dottrina*"; inoltre la conversione della confisca per equivalente in una pena sostitutiva, finalizzata alla coercizione dell'adempimento, ove possibile, è misura già prevista in altri ordinamenti europei e giudicata compatibile con il diritto UE[22].

Le nuove modalità esecutive sono applicabili alle sole confische relative a reati commessi successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, per quanto previsto dal già richiamato art. 97 dello stesso d.lgs. e dovendosi oggettivamente escludere, quanto alla possibilità della conversione in sanzioni limitative della libertà personale, la natura più favorevole della attuale disciplina.

Qualche dubbio interpretativo pone il testo normativo con riferimento alla prevista possibilità di esecuzione "su beni individuati successivamente" e in particolare non è chiaro se l'avverbio "successivamente" faccia riferimento al passaggio in giudicato della sentenza ovvero all'avvio dell'esecuzione con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

In altre parole, il tema è se il pubblico ministero debba innanzi tutto avviare la procedura prevista dall'art. 660 c.p.p. e, solo in caso di esito infruttuoso, eseguire la confisca su beni che siano stati nelle more individuati, ovvero se l'esecuzione su beni individuati – previe le necessarie indagini - possa avvenire prima dell'avvio della procedura di cui all'art. 660, che potrebbe neppure rendersi necessaria in caso di capienza dei beni appresi.

Tale seconda soluzione appare preferibile, in quanto – come sottolineato in diverse note pervenute a questo Ufficio - l'emissione dell'ordine di esecuzione con ingiunzione di pagamento potrebbe determinare manovre dispersive del patrimonio (e per tale ragione si è intesa come residuale la procedura di esecuzione nelle forme dell'esecuzione delle pene pecuniarie). È stata segnalata una prassi operativa che limita i preliminari accertamenti patrimoniali alle confische di elevato importo, pur ritenendosi l'ordine di esecuzione ingiuntivo non preclusivo, anche scaduto il termine di pagamento o richiesta la rateizzazione, degli accertamenti patrimoniali ai fini dell'individuazione di beni sui quali eseguire la confisca.

Sebbene il legislatore delegato consideri certamente con favore l'esecuzione della confisca attraverso il pagamento del condannato, con conseguente immediata acquisizione delle relative risorse da parte dell'Erario, ritiene questo Ufficio che non sia preclusa ogni attività di indagine volta all'individuazione di beni "equivalenti", sui

[22] Cfr. Corte di Giustizia, Prima Sezione, 10 gennaio 2019, Causa C-97/18 ET.

quali eseguire la confisca, anche in una fase immediatamente successiva al giudicato e precedente all'emissione provvedimento ex art. 660 c.p.p.

In tal senso merita segnalazione una recente pronuncia della Corte di cassazione[23], secondo cui la procedura prevista dalla disposizione in esame non è delineata secondo predeterminate azioni concepite in rapporto di priorità l'una rispetto all'altra e la connotazione "successiva" della iniziativa del pubblico ministero volta ad apprendere i beni da confiscare – alla luce della ratio e lettera della disposizione - fa riferimento al primigenio e comune dato della previa disposta confisca priva di concretezza o di specificità sui beni da apprendere, rimettendosi al pubblico ministero medesimo la facoltà di scegliere tra l'alternativa di agire "con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie" e l'esecuzione immediata della confisca su beni individuati successivamente, in linea con principi di ragionevolezza ed efficacia e ferme restando le tutele previste per gli interessati.

Gli accertamenti volti a individuare cespiti aggredibili potranno essere svolti mediante procedure standardizzate, eventualmente anche sulla base di intese, come già sperimentato da una Procura generale, che ha siglato un memorandum operativo con il Comando Regionale della Guardia di Finanza riferito, in generale, all'esecuzione dei provvedimenti di confisca.

Preclude, ovviamente, l'esecuzione della confisca su beni equivalenti – in uno allo svolgimento a tal fine di indagini - la conversione in pena sostitutiva in esito alla procedura di cui all'art. 660 c.p.p.

Da ultimo, si dà conto della segnalazione di criticità operative legate all'assenza di un sistema informatico dedicato, con conseguente necessità di gestione manuale delle procedure ed evidenti limiti di efficienza, tracciabilità e monitoraggio.

Al riguardo – e in generale con riferimento all'implementazione dei sistemi informatici – potranno essere condivise eventuali iniziative presso gli uffici ministeriali addetti.

[23] Sez. III, n. 15899/2026, n.m.

4. L'attuazione da parte degli uffici di Procura delle disposizioni in tema di ammissione a benefici penitenziari di detenuti per reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

4.1. Premessa

Il d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199 ha, tra l'altro, modificato l'art. 4-*bis* ord. pen. con riferimento all'istruttoria richiesta per la concessione dei benefici previsti dal primo comma, ovverosia l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata.

Per quanto qui di interesse, nei casi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*bis*.1, è stato previsto il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

È previsto il termine di sessanta giorni dalla richiesta per la trasmissione del parere, decorso il quale il giudice decide anche in assenza.

Il parere (comma 2-*bis*.1) non è richiesto per la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e per la concessione di un permesso premio a condannato già ammesso a fruirne, se non sono decorsi più di tre mesi, rispettivamente, dalla data in cui il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno è divenuto esecutivo e dalla data del provvedimento di concessione del primo permesso premio.

E' stato inoltre previsto (comma 2-*ter*) che alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado; in tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza .

4.2. L'ipotesi di più sentenze in esecuzione per reati per i quali è richiesto il parere e i rapporti tra Procura di primo grado e Procura generale con riferimento alla partecipazione all'udienza

Un primo tema interpretativo, e al contempo applicativo, riguarda l'individuazione del pubblico ministero chiamato a rendere il parere e legittimato alla partecipazione all'udienza nel caso in cui siano in esecuzione più sentenze relative a reati ai quali si applicano le disposizioni stesse e gli uffici di procura di primo grado siano differenti.

Riguardo al parere, sembra potersi ritenere che ne debbano essere investiti tutti gli uffici requirenti interessati, modalità che consente di acquisire un completo bagaglio informativo utile a valutare le istanze in trattazione.

Appare, ovviamente, auspicabile, un coordinamento tra i diversi uffici, necessario anche al fine della eventuale partecipazione alle udienze dinanzi al tribunale di sorveglianza, laddove non sembra ammissibile l'intervento di pubblici ministeri di più uffici.

Quanto, poi, ai rapporti tra Procura di primo grado e Procura generale presso la Corte d'appello, chiamata ordinariamente a intervenire alle udienze dinanzi al tribunale di sorveglianza (art. 678, comma 3, c.p.p.), il testo normativo – "*...le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado*" – deve essere interpretato nel senso che la partecipazione di magistrato dell'ufficio requirente di primo grado esclude quella del rappresentante della Procura generale (soluzione che previene anche l'insorgere di eventuali contrasti in merito alle conclusioni, pericolo da taluno paventato).

Elementi in tal senso possono trarsi anche dalla previsione in materia di appello (art. 593-*bis*, comma 2, c.p.p.), secondo cui, al di là dei casi di avocazione, il procuratore generale può appellare solo qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.

In generale, del tutto opportuna è l'adozione di moduli organizzativi che consentano l'emissione di pareri approfonditi e aggiornati – ove possibile, con assegnazione ai magistrati che hanno seguito il processo - e assicurino il coordinamento tra gli uffici requirenti interessati.

4.3. Il protocollo tra la DNAA e le Procure distrettuali

Nell'ottica del coordinamento si muove l'iniziativa della DNAA che ha dato luogo ad un protocollo, approvato il 29 dicembre 2022, con le Procure distrettuali, individuando, con riferimento ai condannati per delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p. gli accertamenti da svolgere ai fini dell'espressione del previsto parere.

Tale protocollo prevede che la DNAA curi il coordinamento delle attività da svolgersi nelle ipotesi di pluralità di titoli detentivi esecutivi emessi da giudici appartenenti a distretti giudiziari diversi, assicurando l'immediata condivisione degli esiti delle attività svolte e dei pareri espressi, mediante il corretto riversamento della relativa documentazione nelle cartelle nominative del sistema SIDNA, all'interno di una "area sicura di condivisione informativa" (ASCI), denominata "*Procedure ex art. 4 bis ord. pen.* ", di nuova creazione e accessibile a tutti gli utenti del sistema abilitati presso la DNAA e le Procure distrettuali.

Allo stesso modo prevede che le Procure distrettuali assicurino l'immediata condivisione degli esiti delle attività svolte e dei pareri espressi, mediante il corretto riversamento della relativa documentazione nelle anzidette cartelle.

Secondo il protocollo, gli esiti degli accertamenti e il parere della DNAA vengono trasmessi, ai fini della relativa partecipazione all'udienza, al Procuratore generale presso la Corte d'appello di riferimento e allo stesso Procuratore generale viene trasmesso il parere della Procura distrettuale, chiamata anche a dare tempestiva comunicazione (oltre che al PG, alla DNAA e alle altre Procure distrettuali interessate) dell'eventuale partecipazione all'udienza.

L'implementazione e l'effettivo utilizzo della area SIDNA secondo le previsioni del Protocollo appaiono di fondamentale importanza al fine di assicurare l'effettività del contributo nell'istruttoria delle istanze e devono essere, di conseguenza, raccomandati.

Altrettanta attenzione andrebbe assicurata nell'effettuazione delle previste informative nei confronti delle Procure generali, la cui mancanza può influire sul contributo da queste fornito in sede di udienza [24].

4.4. Disfunzioni segnalate, altri protocolli e i dati sulla partecipazione alle udienze di magistrati delle Procure distrettuali

Non vi sono spazi di intervento in questa sede per i disguidi che sono stati segnalati con riferimento alla individuazione, da parte della magistratura di sorveglianza, delle

[24] Si segnala al riguardo l'iniziativa di una Procura generale, che ha attivato una casella di posta elettronica dedicata all'applicazione del protocollo tra la DNAA e i procuratori distrettuali.

istanze necessitanti del parere e degli uffici requirenti ai quali indirizzare la richiesta, alla relativa tempistica e alla comunicazione dei provvedimenti adottati all'esito.

Con rifermento alla tempistica, va segnalata la prassi già in atto presso un Tribunale di sorveglianza di anticipare la richiesta del parere all'atto del deposito dell'istanza, prassi certamente esportabile in altri distretti, anche eventualmente attraverso intese con gli uffici di Procura.

Risultano sottoscritti protocolli tra alcune Procure generali ed i locali Tribunali di sorveglianza con i quali le prime si sono impegnate a dare notizia della fissazione delle udienze all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado, per poi comunicare al Tribunale, almeno dieci giorni prima dell'udienza, l'eventuale partecipazione di magistrato del diverso ufficio, al fine di predisporre in tempo utile i collegamenti a distanza.

Altra tipologia di protocollo è quella siglata tra un Procura generale e la locale Procura distrettuale, che si è così impegnata a comunicare almeno cinque giorni prima la sua decisione sulla partecipazione all'udienza e in ogni caso a trasmettere alla Procura generale il suo parere o eventuale memoria.

Ad ogni buon conto, il monitoraggio disposto da questo Ufficio non ha restituito segnalazioni di casi di effettiva partecipazione alle udienze di magistrati delle Procure distrettuali secondo quanto previsto dal comma 2-*ter* cit.

Oltre alle ragioni legate ai carichi di lavoro, viene talora evidenziata l'indisponibilità di sistemi di collegamento a distanza per la partecipazione dei pubblici ministeri con sede in distretti diversi.

Sul tema, appare utile segnalare l'iniziativa di una Procura distrettuale di richiedere a tutti i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza di indicare, nella richiesta di parere, oltre alla data dell'udienza, l'applicativo e il link attraverso cui potere, se del caso, partecipare a distanza.

4.5. Le impugnazioni

Questo Ufficio, come noto, ha effettuato un monitoraggio sulle impugnazioni nel periodo dal 1/1/2023 al 30/6/2025, che sono risultate nella maggior parte dei casi riferite a provvedimenti di concessione di permessi premio e di permessi ex art. 30 O.P. (questi ultimi non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 4-*bis* O.P.).

Non è ricostruibile sulla base delle informazioni fornite una casistica ricorrente delle questioni né, per vero, sono stati segnalati specifici temi meritevoli di approfondimento.

5. L'applicazione del comma 10-bis dell'art. 656 c.p.p.

L'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, conv. con mod. dalla legge 8 agosto 2024 n. 112 ha introdotto nell'art. 656 c.p.p. il comma 10-*bis*, secondo cui "[f]ermo il disposto del comma 4-*bis*, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione".

A fugare iniziali dubbi interpretativi è intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione[25], che, anche analizzando la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione, ha rilevato che l'assetto, conseguente alla riforma mira ad un ordine di esecuzione capace di inquadrare sin dall'inizio l'esatta portata delle possibili detrazioni penali, agevolando il relativo computo, e al tempo stesso finalizzato a «promuovere l'adesione al programma rieducativo da parte del detenuto, il quale ha modo di vedere già conteggiate tutte te detrazioni, ma, al contempo, è avvisato del fatto che, perché divengano effettive, dovrà partecipare all'opera di rieducazione» (così la relazione illustrativa).

Evidenzia la Cassazione ancora che l'esclusione di ogni anticipato automatismo nell'operatività della riduzione premiale è stata ribadita nel corso della discussione in seno alla Commissione Giustizia del Senato e si è tradotta nell'approvazione di un emendamento, recepito nel testo definitivo, che ha riformulato l'art. 54, secondo comma, ord. pen., prevedendo che siano comunicate al pubblico ministero dell'esecuzione «la concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio» della liberazione anticipata, e non soltanto il diniego o la revoca di esso, come da formulazione iniziale del decreto legge, "la quale poteva indurre a ritenere che il beneficio dovesse essere, in difetto di contraria comunicazione, presunto e anticipatamente riconosciuto".

In conclusione, secondo la sentenza, l'evidenziazione e la quantificazione delle detrazioni di pena riconoscibili è tesa ad incentivare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, ferma restando la necessità di provvedimenti espressi di concessione ad opera del competente magistrato di sorveglianza ed escluso che la prospettazione equivalga al riconoscimento anticipato del beneficio, utile all'eventuale quantificazione della pena sotto la soglia che comporti la sospensione dell'ordine di

[25] Sez. I, n. 44020/2024, Rv. 287332-01.

carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. (profilo che era stato dedotto con il ricorso); è fatta salva l'ipotesi del comma 4-*bis* dell'art. 656, cit. (già in precedenza prevista), nella quale – osserva ancora la sentenza - la sospensione resta pur sempre subordinata alle determinazioni assunte dalla magistratura di sorveglianza, che il pubblico ministero dell'esecuzione dovrà tuttavia, se necessario, sollecitare e comunque attendere, pena la possibile insorgenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

Pressocché unanime è l'adesione da parte delle Procure generali all'opzione interpretativa della richiamata sentenza, che è pienamente condivisa anche da questo Ufficio.

Resta da chiarire che la nuova disposizione, avente natura processuale, non ha efficacia retroattiva e non richiede una riformulazione degli ordini di esecuzione già emessi.

È peraltro da ritenersi che la pena suscettibile di "abbuono" per effetto della liberazione anticipata sia da indicare anche negli ordini di esecuzione contestualmente sospesi, in difetto di diversa indicazione di legge e considerato che il beneficio è riconoscibile anche in caso di espiazione della pena in regime di misure alternative.

Non si reputa, d'altra parte, necessario alla luce del testo della norma indicare il fine pena "virtuale" (cosa che non sarebbe possibile in caso di ordini di esecuzione sospesi e, in generale, per tutti gli ordini di esecuzione nei confronti di condannati liberi), ma solo l'entità complessiva delle detrazioni riconoscibili.

Devono essere esclusi, ovviamente, i periodi per i quali risulti essere stato già negato il beneficio, situazione che può ricorrere in sede di cumulo, pur con le difficoltà del caso che sono state segnalate al riguardo dell'effettiva conoscibilità dei precedenti provvedimenti di rigetto da parte del pubblico ministero "cumulante" e che potrebbero giustificare l'adozione nei provvedimenti emessi di formule più generiche o comunque rendere opportuno specificare l'inoperatività delle detrazioni per i periodi per i quali sia comunque già intervenuta valutazione negativa.

Va evidenziato, da ultimo, che il comma 10-*bis* dell'art. 656 c.p.p. non riguarda le pene sostitutive brevi irrogate in sentenza, la cui esecuzione è regolata dall'art. 661 c.p.p.

Sono state segnalate talune disfunzioni con riferimento al calcolatore delle detrazioni inserito nell'applicativo SIEP delle quali risultano informati gli uffici ministeriali.

6. La "nuova" detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti

La legge 5 agosto 2026, n. 140 ha introdotto nel Testo Unico in materia di stupefacenti gli artt. 94-*ter* e 94-*quater*, che prevedono, rispettivamente, una nuova forma di detenzione domiciliare "in casi particolari", ove non ricorrano i presupposti dell'affidamento in prova di cui all'art. 94, e una modalità anticipata di definizione del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti, che ha il suo naturale sbocco nella applicazione della stessa misura alternativa della detenzione domiciliare.

La pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, da eseguire, non deve essere superiore a otto anni, ovvero quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'art. 4-*bis* O.P., ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p., per cui opera il limite di otto anni. La presenza nel titolo esecutivo di reato ostativo determina, inoltre, l'ammissibilità di soli programmi riabilitativi residenziali. Gli stessi limiti di pena prevede l'art. 94-*quater* d.P.R. n. 309 del 1990.

Appare applicabile anche alla detenzione domiciliare in casi particolari la più recente giurisprudenza in tema di affidamento in prova terapeutico, secondo cui non è ammessa la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore al limite, al fine di imputare quella già espiata ai reati ostativi [26]: infatti, l'art. 94-*ter* d.P.R. n. 309 del 1990, al pari dell'art. 94, richiama il titolo esecutivo ai fini dell'accesso all'istituto.

Per quanto qui di interesse, è prevista la sospensione dell'ordine di esecuzione:

- ai sensi dell'art. 656, quinto comma, ultimo periodo, nei casi di cui all'art. 94-*ter* d.P.R. n. 309 del 1990;

- ai sensi del terzo comma dell'art. 94-*quater* d.P.R. n. 309 del 1990, nel caso di definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti.

È previsto in entrambi i casi il termine – ordinatorio - di 45 giorni, decorrente dalla trasmissione del decreto di esecuzione e dell'ordine di sospensione, per la decisione da parte del magistrato di sorveglianza sull'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, con svolgimento del programma di recupero, nei termini di cui alla nuova disciplina.

---

[26] Da ultimo, Sez. I, n. 37523 del 02/07/2024, Rv. 287078-01.

Nel caso di cui all'art. 94-*quater* d.P.R. n. 309 del 1990 la valutazione già operata in sede di cognizione esclude sostanzialmente la necessità di verifiche del pubblico ministero dell'esecuzione, che può direttamente procedere - salvo che ricorra l'ipotesi prevista dal richiamato art. 656, comma 9, lettera b), c.p.p. - all'emissione dell'ordine di esecuzione con decreto di sospensione.

Diversa è invece l'ipotesi della sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'ultimo periodo del quinto comma dell'art. 656 c.p.p., come introdotto dalla novella, "nei casi di cui all'art. 94-*ter*" d.P.R. n. 309 del 1990.

Ai fini della sospensione, infatti, necessariamente il pubblico ministero dovrà operare una valutazione preliminare[27] della ricorrenza dei presupposti del beneficio, evidentemente sulla base della documentazione a termini del secondo comma dell'art. 94-*ter* fornita dall'interessato, che abbia manifestato la volontà di accedere alla detenzione domiciliare; d'altra parte, lo stesso quinto comma dell'art. 656 c.p.p. prevede che il pubblico ministero trasmetta al magistrato di sorveglianza, insieme all'ordine di esecuzione e al decreto di sospensione, il programma terapeutico previsto dall'art. 94-*ter* d.P.R. n. 309 del 1990, che non può che essere allegato dall'interessato.

In assenza di prospettazione della parte della ricorrenza dei presupposti dell'art. 94-*ter* non si ritengono dovuti accertamenti prodromici all'emissione dell'ordine di esecuzione.

Secondo l'interpretazione che si ritiene preferibile, restano applicabili anche alla detenzione domiciliare in casi particolari le ipotesi di esclusione della sospensione di cui al comma 9 dell'art. 656 c.p.p., che non è stato modificato dalla novella e che richiama il comma 5 senza alcuna eccezione, di talché il decreto di sospensione non dovrà essere emesso, oltre che nella ipotesi della lettera b) del destinatario in stato di custodia cautelare in carcere (ipotesi nella quale, come detto, la sospensione è espressamente esclusa anche nel caso dell'art. 94-*quater* d.P.R. n. 309 del 1990), anche in quelli della lettera a), ossia nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* O.P. nonché di cui agli artt. 423-*bis* e 624-*bis* c.p., fatta eccezione per chi si trovi agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990.

Ciò benché, come si è visto, entro il limite di pena detentiva pari a quattro anni, ed otto anni se si tratta di rapina ed estorsione aggravate, la detenzione domiciliare in argomento può essere disposta anche nei confronti dei condannati per delitti di cui all'art. 4-*bis* O.P.

---

[27] Valutazione comunque limitata al controllo della regolarità formale della documentazione e non estesa al merito: in tal senso, al riguardo della sospensione dell'ordine di esecuzione a seguito di presentazione di istanza ex art. 90 o 94 d.P.R. n. 309 del 1990, Sez. I, n. 14951/2004, Rv. 228831 – 01.

Questi potranno in ogni caso accedere al beneficio facendone richiesta in corso di espiazione della pena e in tale ipotesi – così come in generale in tutti i casi in cui beneficio venga richiesto da persone già detenute, in assenza di scadenze temporali per la presentazione dell'istanza – sarà applicabile, in virtù del richiamo all'art. 94 operato dal comma 8 dell'art. 94-*ter*, la disciplina del comma 2 del citato art. 94, secondo cui il magistrato di sorveglianza può disporre l'applicazione provvisoria della misura, alle condizioni ivi previste.

Resta esclusa la possibilità di un provvedimento postumo del pubblico ministero di sospensione dell'esecuzione[28] così come, anche per la natura processuale, *in parte qua*, della novella, non ne è prospettabile un impatto sugli ordini di esecuzione già emessi, ferma restando la possibilità dell'interessato di avanzare, "in ogni momento" (così il primo comma dell'art. 94-*ter*), richiesta di applicazione del nuovo istituto al tribunale di sorveglianza.

Roma 13 novembre 2026

L'Avvocato generale

Pasquale Fimiani

Il Procuratore generale

Pietro Gaeta

[28] Al riguardo dell'affidamento in prova in casi particolari, si è, d'altra parte, recentemente affermato in giurisprudenza - Sez. I, n. 16886/2026, Rv. 290016 – 01 - che il soggetto interessato a fruire della sospensione dell'esecuzione funzionale alla misura alternativa ha l'onere, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, di anticipare l'ordine di esecuzione, allegando al pubblico ministero l'istanza corredata della documentazione necessaria a farla ritenere, "prima facie", ammissibile.